

- 6) Resta in capo al concessionario il conseguimento delle autorizzazioni e degli assensi che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 9) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 11) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, salvo conguaglio, con applicazione della riduzione pari a 1/10 del canone unitario base, in forza di quanto previsto dall'art. 39 Cod. Nav., art. 37 Reg. Cod. Nav, D.M. 05/08/1998 n. 342 e sulla base dello Statuto della Sezione di Ortona della Lega Navale Italiana che prevede lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, a norma dell'art. 1 della L. 20/03/1975 n. 70 e successive modificazioni.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 13) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 14) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 15) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione ed alle spese relative ai valori bollati mediante versamento virtuale tramite F24.

IL CONCESSIONARIO
Lega Navale Italiana sezione di Ortona
Il Presidente – Avv. Roberto Diano
(sottoscritto digitalmente)

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in Ortona (CH) in via Cervana snc, nonché domicilio digitale al seguente indirizzo pec: ortona@pec.leganavale.it
Ancona, addì 27/04/2023

IL CONCESSIONARIO
Lega Navale Italiana sezione di Ortona
Il Presidente – Avv. Roberto Diano
(sottoscritto digitalmente)

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
(sottoscritto digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
(sottoscritto digitalmente)

SP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ortona il 28/04/2023 al n° 456 serie 1
L'esenzione di euro 317,00

L'Ufficiale Rogante
DOT. SSA MARTA STAZIA RITALA

N. 04-07___ del registro

N. 2046 del repertorio

Concessioni – Anno 2023

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Eugenio Rapino, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Lega Navale Italiana – Sezione di Ortona, con sede in Ortona (CH) in via Cervana snc, C.F. 82002400693, assunta al prot. n. ARR-3065 del 15/04/2019 e successive integrazioni acquisite da ultimo al prot. n. E-6500 del 13/04/2023 per la variazione ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. della concessione n. 41/2008 rep. 254/08 del 24/06/2008 e della relativa licenza suppletiva n. 07/2012 rep. 161/2012 del 31/05/2012 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Ortona e n. 2 nulla osta ai sensi dell'art. 24 Cod. Nav. prot. n. PAR-629 del 17/02/2017 e PAR-1119 del 05/03/2018 rilasciati da questa Autorità di Sistema Portuale, per l'ampliamento di una superficie di mq 80,00 e, a parziale modifica dell'autorizzazione prot. PAR-1119 del 05/03/2018, per l'installazione dei seguenti apprestamenti: 1) posa in opera di fioriere poggiate sulla parte esterna dei new jersey esistenti da riposizionarsi con la parte interna a distanza di circa ml 2,30 dal limite della banchina, il tutto per un ingombro massimo che comprende i new jersey e la fioriera di ml 1,70 e un ingombro minimo di ml 1,20/1,30 dove saranno posizionate solo le fioriere senza alcun new jersey; 2) messa in opera di tavolame in legno sulla porzione esterna dei predetti new jersey per la formazione di sedute; 3) modifica, rispetto all'autorizzazione rilasciata con nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018, dell'accesso alle aree richieste e da recintare, collocato verso est anziché verso sud; 4) modifica, rispetto all'autorizzazione rilasciata con nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018, dell'ingresso al manufatto prefabbricato previsto anch'esso verso est con relativa finestrella; 5) Eliminazione del w.c. chimico, come invece autorizzato con nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018; 6) rivestimento in legno del manufatto originariamente autorizzato in materiale metallico con nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018, in recepimento delle prescrizioni rilasciate con autorizzazione paesaggistica n. 15/21 del 19/07/2021; 7) modifica dell'altezza della recinzione da mt 1,86, come originariamente autorizzato nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018, in mt 1,50/1,53; 8) ridimensionamento dei parcheggi dedicati alle maestranze, per come autorizzato con nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018, sulla base del nuovo stato di progetto di cui al richiamato procedimento amministrativo avviato con nota prot. PAR-5478 del 02/08/2021; 9) apposizione della scaletta già autorizzata con nota PAR-001119 del 05/03/2018 e non ancora allocata;
Visto l'art. 3 della Legge 05/08/2022 n. 118, quale proroga della originaria scadenza del superiore titolo e quindi sino al 31/12/2023, già prorogato fino al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215.
Vista la nota prot. n. PAR-5478 del 02/08/2021, quale avvio del procedimento ex art. 24 Reg. Cod. Nav.
Vista la pubblicazione della domanda in data 03/08/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-11042 in data 01/09/2021;
Vista la relata di pubblicazione del Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-11472 in data 13/09/2021;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 05/04/2023 e in data 14/04/2023 del canone di € 4.654,04, richiesto con atto di accertamento n. 04-13/23 del 03/04/2023;
Vista la nota prot. n. 18778/RU del 05/05/2021 dell'Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Pescara, recante l'adempimento da parte del concessionario di comunicazione ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 374/90 di intestazione del titolo concessorio, acquisita al prot. n. ARR-6930 del 24/05/2021;
Vista la nota prot. n. 17711 del 12/08/2021 della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-10558 del 12/08/2021;

Vista la nota PA-22-21 del 13/08/2021 con cui ha espresso parere favorevole il Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-10594 in data 13/08/2021 e connessa autorizzazione paesaggistica n. 15/21 rilasciata ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e D.P.R. 13/02/2017 n. 31;

Visto il parere dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Sede di Pescara, acquisito al prot. n. ARR-10797 in data 24/08/2021;

Vista la delibera n. 19 in data 30/03/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii; Vista la nota prot. n. PAR-5976 del 03/04/2023 con cui sono stati richiesti gli adempimenti funzionali al rilascio del titolo concessorio suppletivo;

Vista la appendice n. 6 del 04/04/2023 di variazione della polizza fidejussoria n. 1/39345/96/780502898 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'importo di € 10.000,00;

Vista la polizza assicurativa n. 1/34174/14/65/131254608 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per l'importo di € 1.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO, con garanzia estesa per l'importo di € 150.000,00 quale assicurazione per i rischi di incendio, fulmine e scoppio e relativa quietanza di pagamento premio fino al 30/06/2023 acquisita a prot. E-3781 del 02/03/2023.

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 23/02/2023 PR_CHUTG_Ingresso_0016564_20230223 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti, acquisita al prot. n. E-3994 in data 06/03/2023, nonché la comunicazione di sgravio prodotta dalla stessa Agenzia delle Entrate, assunta al prot. E-6290 del 07/04/2023.

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Alla Lega Navale Italia – Sezione di Ortona

codice fiscale 82002400693

la variazione della concessione n. 41/2008 rep. 254/08 del 24/06/2008 e della relativa licenza suppletiva n. 07/2012 rep. 161/2012 del 31/05/2012, avente ad oggetto **l'ampliamento di un'area pari a mq 80 per l'installazione dei seguenti apprestamenti: 1) posa in opera di fioriere poggiate sulla parte esterna dei new jersey esistenti da riposizionarsi con la parte interna a distanza di circa ml 2,30 dal limite della banchina, il tutto per un ingombro massimo che comprende i new jersey e la fioriera di ml 1,70 e un ingombro minimo di ml 1,20/1,30 dove saranno posizionate solo le fioriere senza alcun new jersey; 2) messa in opera di tavolame in legno sulla porzione esterna dei predetti new jersey per la formazione di sedute; 3) modifica, rispetto all'autorizzazione rilasciata con nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018, dell'accesso alle aree richieste e da recintare, collocato verso est anziché verso sud; 4) modifica, rispetto all'autorizzazione rilasciata con nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018, dell'ingresso al manufatto prefabbricato previsto anch'esso verso est con relativa finestra; 5) Eliminazione del w.c. chimico, come invece autorizzato con nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018; 6) Rivestimento in legno del manufatto originariamente autorizzato in materiale metallico con nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018, in recepimento delle prescrizioni rilasciate con autorizzazione paesaggistica n. 15/21 del 19/07/2021; 7) modifica dell'altezza della recinzione da mt 1,86, come originariamente autorizzato nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018, in mt 1,50/1,53; 8) ridimensionamento dei parcheggi dedicati alle maestranze, per come autorizzato con nota prot. PAR-001119 del 05/03/2018, sulla base del nuovo stato di progetto di cui al richiamato procedimento amministrativo avviato con nota prot. PAR-5478 del 02/08/2021; 9) apposizione della scaletta già autorizzata con nota PAR-001119 del 05/03/2018 e non ancora allocata.**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva, l'integrazione per l'anno 2023 pari a €23,19, già versata unitariamente al canone 2023 previsto per la licenza demaniale marittima n. 41/2008 rep. 254/08 del 24/06/2008, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 41/2008 rep. 254/08 del 24/06/2008, cui accede con scadenza prorogata ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215 e ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118, **fino alla data del 31/12/2023.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta

scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 41/2008 rep. 254/08 del 24/06/2008 e della relativa licenza suppletiva n. 07/2012 rep. 161/2012 del 31/05/2012, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 2) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 3) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di prevenzione incendi, edilizia e urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.
- 4) Le installazioni previste nell'ambito della concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona.
- 5) Le medesime installazioni saranno comunque conformi alle vigenti norme legislative in materie di costruzioni e di edilizia, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa di qualunque ordine e grado, oltre che alle regole dell'arte ed alla buona prassi.

